



**UNIONE MONTANA
TRA LANGA E ALTO MONFERRATO
COMUNE DI VIGONE**



UNIONE MONTANA
TRA LANGA
E ALTO MONFERRATO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Via Pittavino n. 9 - 15010 VIGONE. Tel. 0144395297-Fax 0144395800 - P.IVA
00438970063

www.comune.vigone.al.it e mail: info@comune.vigone.al.it

Ordinanza n. 9 del 06/05/2020

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA CHIUSURA DELLO SPAZIO ESTERNO DI
PERTINENZA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SITO IN REGIONE CHIODI.**

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATA, nell'evolversi della situazione epidemiologica e alla luce delle più recenti norme governative a riguardo, la necessità di scoraggiare ogni occasione di possibile assembramento;

VISTO il D.P.C.M. del 26/04/2020, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 1, punti e ed f, relativi ai criteri di accesso a parchi pubblici, giardini e spazi pubblici destinati alle attività ludico/sportive in genere;

RITENUTO indispensabile adottare sul territorio del Comune di Vigone misure contingibili e urgenti coerenti con l'impostazione e gli obiettivi generali delle norme sopra richiamate, nel rispetto del limite posto dall'art. 35, del D.L. n. 9/2020;

RITENUTO in particolare che il libero accesso allo spazio esterno di pertinenza del Centro sportivo comunale sito in Reg. Chiodi possa favorire quegli stessi assembramenti che le norme sopra richiamate espressamente intendono scoraggiare;

VISTI l'art. 15 della L. n. 225/1992, l'art. 108 lettera c del D.Lgs. n. 112/1998, il D.L. n. 343/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 401/2001, gli artt. 50 commi 5 e 6 e 54 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 267/2000, la L.R. n. 7/2003, e il D.P.G.R. n. 5R/2012 e la L. n. 241/1990;

ORDINA

richiamando quanto in premessa per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, FINO A NUOVA DISPOSIZIONE, LA CHIUSURA AL PUBBLICO DELLO SPAZIO ESTERNO DI PERTINENZA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SITO IN REGIONE CHIODI.

Restano comunque consentiti l'accesso al medesimo spazio e l'ingresso ai locali del Centro sportivo da parte degli atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato italiano paralimpico e dalle rispettive federazioni, per sessioni di allenamento in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali, come previsto dall'articolo 1, comma 1, punto g del D.P.C.M. del 26/04/2020.

RENDE NOTO

- che gli ufficiali, agli Agenti della Forza pubblica e gli organi sanitari sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza e che i trasgressori saranno puniti a norma di legge;
- che, a norma dell'art. 6 della L. n. 241/1990, il responsabile del provvedimento è identificato nel Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Vigone, il quale provvederà all'adozione di tutti gli eventuali atti successivi e conseguenti.

DISPONE

- la pubblicazione del presente atto nell'Albo pretorio comunale, la sua diffusione tramite i canali social ufficiali di questo Ente e la sua trasmissione alla Prefettura di Alessandria, alla Provincia di Alessandria, all'Agenzia Regionale di Protezione Civile, alla Stazione Carabinieri di Acqui Terme e alla Polizia Locale;
- l'affissione di una copia fisica del presente atto a tutti gli accessi del Centro sportivo comunale e del relativo spazio esterno di pertinenza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 06/04/2020

IL SINDACO

Ing. Manuela DELORENZI

